

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1765-A)

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE GUSSO)

Comunicata alla Presidenza il 1° marzo 1982

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, concernente provvedimenti urgenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 4 febbraio 1982
(V. Stampato n. 3052)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro dei Lavori Pubblici

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 10 febbraio 1982*

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge all'esame, già approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati, è il terzo che, in materia di proroga di alcuni termini fissati dalla vigente legislazione sulla tutela delle acque dall'inquinamento, il Governo ha presentato negli ultimi sei mesi.

È stato infatti preceduto, sotto questo profilo, dal decreto-legge 4 settembre 1981, numero 495, recante « Provvedimenti urgenti in favore dell'industria siderurgica e in materia di impianti disinquinanti » e dal decreto-legge 4 novembre 1981, n. 620, relativo a « Provvedimenti urgenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento »; entrambi questi provvedimenti sono decaduti per mancata conversione.

Il nuovo decreto-legge dispone, in sintesi, quanto segue.

Con il primo comma dell'articolo 1 si autorizzano le Regioni, verificandosi talune condizioni, a prorogare fino al 31 dicembre 1983 l'attuazione degli impianti centralizzati di depurazione che, in base all'articolo 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (la cosiddetta « legge Merli »), modificato con l'articolo 16 della legge 24 dicembre 1979, n. 650 (la cosiddetta « legge Merli-bis »), i comuni o i consorzi avrebbero dovuto realizzare entro il 31 dicembre 1981; le Regioni, inoltre, possono approvare i limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni regolamentari, stabilite per gli scarichi in pubbliche fognature degli insediamenti produttivi esistenti, dai comuni e dai consorzi prima dell'entrata in funzione dei predetti impianti di depurazione, oltre che dopo. Le stesse disposizioni valgono anche per gli scarichi che dovranno recapitare in pubbliche fognature sulla base dei « programmi (comunali o consorziali) di attuazione della rete fognaria » prevista dall'articolo 14 della « legge Merli », entro il termine, più ravvicinato, del 31 dicembre 1982.

Con il secondo comma dell'articolo 1 le Regioni possono prorogare fino al 1° settembre 1982 i termini da esse fissati per l'attuazione dei programmi di adeguamento degli scarichi degli insediamenti produttivi esistenti al 13 giugno 1976 ai limiti di accettabilità prescritti dalla legge; termini che in base al terzo comma dell'articolo 2 della legge « Merli-bis » non dovevano superare il 1° settembre 1981.

Con il terzo e quarto comma dell'articolo 1 si adeguano le somme che, in base all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge n. 650 del 1979, sono dovute dai complessi produttivi inadempienti alla data del 1° settembre 1981 a titolo di parziale compenso per i danni provocati dai propri scarichi dalla data predetta a quella di adeguamento dei propri scarichi; si stabiliscono inoltre le norme per la riscossione delle somme dovute.

Con il quinto e il sesto comma dell'articolo 1 viene riaperto e prorogato al 31 marzo 1982 (al 30 settembre 1982 per le Regioni colpite dal terremoto del novembre 1980) il termine per la predisposizione del « censimento dei corpi idrici » e per la formazione del « piano regionale di risanamento », precedentemente fissato al 31 marzo 1981 dal primo comma dell'articolo 1 della legge « Merli-bis ».

L'articolo 2 stabilisce il termine del 30 giugno 1982 entro il quale le Regioni, in attuazione della lettera e) del primo comma dell'articolo 4 della legge n. 319 del 1976, devono individuare, mediante apposito piano, le zone dove è ammesso lo smaltimento dei liquami e dei fanghi residuati dalle lavorazioni industriali o dai processi di depurazione; con lo stesso articolo vengono introdotte anche alcune norme di carattere urbanistico, edilizio e finanziario.

L'articolo 2-bis prevede, « al fine di impedire il processo di eutrofizzazione delle acque fluviali, lacustri e marine », che en-

tro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione i detersivi per bucato devono essere prodotti e commercializzati con un contenuto di composti di fosforo non superiore al 6,5 per cento espresso come fosforo; con decreto del Ministro della sanità, di concerto con quello dell'industria, tale percentuale deve essere ulteriormente ridotta dopo due anni, al 5 per cento.

L'articolo 3 è stato soppresso dalla Camera dei deputati.

Con l'articolo 3-bis si modifica l'articolo 2-bis del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, recante « Provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981 », convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, precisando meglio i soggetti e gli adempimenti che sono posti a carico di detti soggetti per quanto concerne l'estrazione di acque sotterranee.

Con l'articolo 4 viene stanziata la somma di lire 200.000.000 per la « predisposizione del « piano generale di risanamento delle acque » di cui all'articolo 1, lettera d), e dall'articolo 2, lettera c), della « legge Merli ».

Con l'articolo 5 infine, diventato articolo 2 del disegno di legge di conversione approvato dalla Camera dei deputati, si sancisce la validità degli effetti giuridici, degli atti e dei provvedimenti adottati in esecuzione dei decreti-legge n. 495 e n. 620 decaduti.

Va rilevato, infine, che le norme del decreto-legge in esame sono ovviamente estese anche ai soggetti regolati dalla legge 16 aprile 1973, n. 171, riguardante gli interventi per la salvaguardia di Venezia.

* * *

Anche questo provvedimento, come altri in precedenza, suggerisce alcune considerazioni sulle molte questioni che ineriscono alla tutela delle acque dagli inquinamenti e sulla legislazione che in materia si è venuta accumulando in questi ultimi anni.

Una prima questione riguarda lo scadenario degli adempimenti per i soggetti pubblici e privati.

Con il decreto-legge infatti vengono prorogati o fissati alcuni termini, mentre di altri non si fa cenno alcuno e questo rende dif-

ficile valutare se sussista ancora un collegamento fra le varie scadenze previste dalle leggi nn. 319 e 650.

Vale la pena di ricordare che uno degli adempimenti più importanti è certamente quello del « piano regionale di risanamento » il cui termine di formazione (primo comma dell'articolo 8 della legge n. 319) era stato fissato dapprima al 13 giugno 1979, termine poi spostato al 31 marzo 1981 ed ora fissato, con l'attuale decreto, al 31 marzo 1982 (e cioè domani, nella sostanza).

Ma dal piano regionale di risanamento dipendono o dovrebbero dipendere secondo logica, anche se la legge dice talora l'esatto contrario, altri adempimenti quali, per esempio, i « programmi di attuazione della rete fognaria » dei comuni o dei consorzi (ultimo comma dell'articolo 14 della 319) che dovrebbero essere ormai tutti predisposti, almeno in teoria, dato che per la loro formazione era stato fissato dapprima il termine del 13 dicembre 1977 e poi quello del 1° marzo 1980 non più prorogato; senza parlare degli insediamenti produttivi i cui adempimenti reclamerebbero l'esistenza a monte del « piano regionale di risanamento » per poter essere osservati con razionalità.

Di fronte a queste incongruenze resta solo da sperare che le funzioni del piano regionale di risanamento possano essere svolte in qualche modo dal « primo programma per il risanamento delle acque » che, in base al secondo comma dell'articolo 1 della legge n. 650, ciascuna Regione dovrebbe aver predisposto entro il 31 marzo 1980 (termine non prorogato).

A conclusione delle considerazioni sul tema dei termini fissati dalle leggi sulla tutela dall'inquinamento si deve sconsolatamente constatare che talune scadenze sono state fissate già in origine (e di qui la necessità di proroghe reiterate) con criteri completamente fuori della realtà nell'imperversare di una specie di « terrorismo ecologico » (molto simile in verità a talune forme di « terrorismo urbanistico » del recente passato) che ha in sostanza imposto al Parlamento decisioni spesso demagogiche che non hanno tenuto conto, da un lato, della reale situazione italiana e, dall'altro, delle positive esperienze che una saggia legislazione ha consentito in

altri paesi; salvo poi a rendersi conto che in taluni casi la legge non viene applicata perchè non può essere applicata (un po' come le grida di manzoniana memoria).

È perciò indispensabile che Governo e Regioni, convertito in via definitiva questo decreto, facciano il punto sul problema delle scadenze al fine di valutare, secondo ragione, quali siano le effettive esigenze in ordine al loro aggiornamento e soprattutto al loro coordinamento.

* * *

Va poi richiamato quello che può definirsi l'aspetto più preoccupante dell'operazione disinquinamento in Italia e cioè il compito che grava sulla mano pubblica: da un lato la situazione tecnico-organizzativa delle strutture della pubblica amministrazione appare assai precaria e dall'altro proprio la parte dell'operazione di disinquinamento che compete all'ente pubblico richiede risorse finanziarie gigantesche. Basti pensare solo alla necessità di costruire e gestire gli impianti di depurazione e di sostituire quasi tutti i collettori di « fognatura mista » oggi esistenti (quelli cioè nei quali avviene la mescolanza di acque bianche o di pioggia e di acque nere) con nuovi collettori separati per avere un'idea delle dimensioni del problema; problema che dovrebbe essere definitivamente risolto entro il 13 giugno 1986 data che l'ultimo comma dell'articolo 8 della legge n. 319 fissa per il raggiungimento degli obiettivi del « piano regionale di risanamento ».

Secondo alcune valutazioni il fabbisogno degli enti pubblici ammonterebbe a 15.000 miliardi all'incirca (in lire 1981) da reperire e da spendere nei prossimi quattro anni con una media cioè di quasi 4.000 miliardi all'anno.

Pur con la prudenza con la quale devono essere accolte valutazioni di questo tipo, resta comunque il fatto che le risorse da mettere a disposizione della mano pubblica sono senz'altro di mole rilevatissima ed è perciò da chiedersi se il sistema economico italiano sarà in grado di mettere a disposizione entro termini ristrettissimi i fondi che

devono essere spesi nei prossimi quattro anni per completare l'operazione disinquinamento; la risposta è abbastanza facile e purtroppo non può essere che negativa; il risultato sarà che si dovrà necessariamente convivere con l'inquinamento, anche se in dosi certamente decrescenti, per molti anni a venire, al di là del fatidico 13 giugno 1986.

* * *

Una considerazione infine va fatta sul tema dei limiti di accettabilità degli scarichi e delle normative concernenti la lavorazione dei diversi settori produttivi in relazione ai riflessi che possono avere sulla qualità delle acque.

Lo spunto viene offerto dall'articolo 2-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, che tratta, come si è detto, del tenore di fosforo nei detersivi da bucato al fine di contenere (e non, come è detto al primo comma, di impedire) il fenomeno dell'eutrofizzazione delle acque marine ed interne.

Si deve innanzitutto osservare che il Parlamento in quanto tale non appare il soggetto più idoneo a giudicare se certi limiti tecnici specifici e specialistici siano « accettabili » o « non accettabili », se taluni componenti di certi prodotti siano o meno ammissibili, se determinino conseguenze e quali sulla salute pubblica e sul sistema produttivo e via discorrendo.

Appare perciò abbastanza singolare il fatto che questioni di questo genere vengano regolate con legge dello Stato (come avviene per le norme riguardanti la tutela delle acque dall'inquinamento, anche nel disegno di legge in esame), anzichè attraverso provvedimenti amministrativi, come avviene in altri paesi industrializzati, ovviamente con tutte le garanzie necessarie per assicurare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la obiettività nella loro determinazione. In questo caso l'organo amministrativo sarebbe in grado di adottare limiti e norme specifiche sulla base delle nuove acquisizioni scientifiche e tecnologiche certamente con maggiore cognizione di causa rispetto al Parlamento.

D'altro canto il secondo comma della legge n. 319 si muove in questa direzione quan-

do stabilisce che, dopo otto anni dall'entrata in vigore della legge medesima (13 giugno 1984), il Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento può provvedere, di intesa con le Regioni, con decreto del Presidente della Repubblica, a modificare i valori contenuti nella tabella A (allegata alla legge « Merli »), per adeguarli alle nuove acquisizioni scientifiche e tecnologiche, sentiti i Consigli superiori della sanità, della marina mercantile e dei lavori pubblici con la collaborazione scientifica e tecnica dell'Istituto superiore di sanità e del Consiglio nazionale delle ricerche.

* * *

Numerose altre considerazioni potrebbero essere fatte sulla legislazione in materia di tutela delle acque dall'inquinamento ed anche sul decreto-legge in esame, ma quelle che sono state fin qui svolte sono certamente le più importanti.

La Commissione ha ritenuto però necessario che sugli argomenti sollevati vi sia un pronunciamento preciso del Governo ed ha dato mandato al relatore di presentare, a tal fine, un ordine del giorno con il quale lo si impegna « a riconsiderare la complessa materia della disciplina della tutela delle acque dall'inquinamento concorrendo alla elaborazione di un organico provvedimento che, sulla base delle esperienze maturate e delle ulteriori acquisizioni scientifiche e tecnologiche, apporti le necessarie modifiche ed

integrazioni alle leggi vigenti che, in particolare, tengano conto della necessità di coordinamento delle competenze dei diversi soggetti impegnati nell'operazione, delle risorse finanziarie che è indispensabile mettere a disposizione particolarmente degli enti pubblici per il raggiungimento degli obiettivi del generale disinquinamento delle acque e della opportunità che i limiti di accettabilità degli scarichi attualmente vigenti e le altre normative che riguardano le lavorazioni dei diversi settori produttivi siano modificati o stabiliti attraverso provvedimenti amministrativi da emanarsi in condizioni di assoluta obiettività ».

Per quanto riguarda in particolare l'articolo 2-bis, sul problema dell'eutrofizzazione e del ruolo che gioca il tenore di fosforo nei detersivi la Commissione igiene e sanità ha formulato un articolato parere che è stato ripreso in un altro ordine del giorno (che sarà presentato a nome della Commissione lavori pubblici) con il quale si impegna il Governo ad assumere le iniziative necessarie a regolare, in tempi brevi, l'intera materia del tenore di fosforo nei detersivi in un organico provvedimento nell'ambito del quale procedere anche alla revisione del disposto di cui all'articolo 2-bis, qualora si rendesse necessaria.

Il relatore, a nome della 8ª Commissione, pur con le perplessità rappresentate, invita l'Assemblea a dare il proprio voto favorevole al disegno di legge n. 1765.

GUSSO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore SAPORITO)

16 febbraio 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, a maggioranza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore D'AMELIO)

17 febbraio 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, concernente provvedimenti urgenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Le regioni, sulla base delle previsioni dei piani regionali o, in mancanza, dei primi programmi di risanamento delle acque, possono approvare i limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni regolamentari stabiliti dai comuni o dai consorzi ai sensi dell'articolo 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, modificato dall'articolo 16 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e possono prorogare fino al 31 dicembre 1983 i termini ivi indicati, già prorogati al 31 dicembre 1981, purchè i relativi impianti centralizzati di depurazione siano compresi nei progetti già da esse approvati. Il termine del 31 dicembre 1980, indicato dall'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, modificato dall'articolo 16 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è riaperto e prorogato al 31 dicembre 1982 ».

L'articolo 2 è sostituito dai seguenti:

« Art. 2. — In attuazione della lettera e) del primo comma dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319, le regioni, sentiti i comuni, sono tenute, entro il 30 giugno 1982, ad individuare, mediante apposito piano, le zone idonee ad effettuare lo smaltimento dei liquami e dei fanghi residuati dalle lavorazioni industriali o dai processi di depurazione.

Le regioni possono stabilire che l'individuazione delle zone costituisce norma di variante dei piani urbanistici dei comuni territorialmente competenti.

Le varianti debbono essere deliberate entro sessanta giorni dalla data di emanazione del provvedimento regionale. In caso di inadempienza da parte dei comuni, le regioni provvedono nei successivi sessanta giorni ad indicare i siti idonei allo smaltimento dei liquami e dei fanghi.

Le aree comprese nelle zone individuate per effettuare lo smaltimento di cui al primo comma sono acquisite mediante esproprio ed attrezzate ai fini di cui al medesimo primo comma da parte dei comuni mediante utilizzo degli stanziamenti previsti dal terzo e quarto comma dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, nonchè dei proventi derivanti dall'applicazione dell'articolo 24 della medesima legge.

Ai comuni nel cui territorio sono o vengono posti in esercizio impianti e piattaforme per lo smaltimento dei liquami e dei fanghi residuati dalle lavorazioni industriali o dai processi di depurazione, in conformità con le delibere regionali di cui al primo comma, le regioni sono tenute a corrispondere, a decorrere dalla data della delibera comunale sull'impianto o piattaforma, un contributo annuo, proporzionale al liquame o fango trattato, da determinarsi con legge regionale.

La misura del contributo è sottoposta annualmente a rivalutazione, secondo l'indice ISTAT del costo della vita.

Le regioni sono tenute ad emanare apposito regolamento per la concessione dei contributi di cui al presente articolo.

Le opere e gli interventi di carattere edilizio ed urbanistico relativi allo smaltimento dei liquami e dei fanghi, da effettuare nelle zone di cui al primo comma, sono sottoposti alle sole procedure di autorizzazione di cui all'articolo 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457, con riduzione a sessanta giorni del termine stabilito dallo stesso articolo »;

« Art. 2-bis. — Al fine di impedire il processo di eutrofizzazione delle acque fluviali, lacustri e marine ed in conformità a quanto disposto dal numero 1 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i detersivi per bucato debbono essere prodotti e com-

mercializzati con un contenuto di composti di fosforo non superiore al 6,5 per cento espresso come fosforo.

La disposizione di cui al comma precedente ha effetto su tutto il territorio nazionale a decorrere dal primo giorno del sesto mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dispone, con proprio decreto, l'ulteriore riduzione al 5 per cento, espresso come fosforo, del tenore massimo dei composti di fosforo nei detersivi per bucato a decorrere dal primo giorno del ventiquattresimo mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

I produttori di detersivi per bucato sono tenuti ad indicare in modo chiaramente visibile sui documenti di vendita e sui contenitori destinati al commercio la percentuale di composti di fosforo, espressa come fosforo, presenti nel prodotto.

I sindaci, nella loro funzione di autorità sanitaria locale, sono tenuti a garantire l'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo, avvalendosi del personale e delle strutture delle unità sanitarie locali ed inoltre dei servizi e presidi multizonali previsti dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che devono operare di concerto con i nuclei antisofisticazioni dello Stato ».

L'articolo 3 è soppresso.

Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

« Art. 3-bis. — L'articolo 2-bis del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, è sostituito dal seguente:

”Al quarto comma dell'articolo 7 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nel testo modificato dall'articolo 10 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è aggiunto il seguente periodo: 'I soggetti contemplati dall'articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le imprese familiari coltivatrici, che utilizzano l'acqua per uso agricolo, sono tenuti esclusivamente alla denuncia ai competenti uffici delle province, dei consorzi e dei comuni. In ogni caso tale disposizione non si applica agli insediamenti produttivi' ” ».

All'articolo 4, al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « o ad esperti ».

L'articolo 5 è soppresso.

Art. 2.

Restano validi gli effetti giuridici, gli atti ed i provvedimenti adottati in esecuzione dei decreti-legge 4 settembre 1981, n. 495, e 4 novembre 1981, n. 620.

Decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 1982.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Provvedimenti urgenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuto che permane la straordinaria necessità ed urgenza di adottare provvedimenti che consentano interventi indilazionabili in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Le regioni, sulla base delle previsioni dei piani regionali o, in mancanza, dei primi programmi di risanamento delle acque, possono approvare i limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni regolamentari stabiliti dai comuni o dai consorzi ai sensi dell'articolo 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, modificato dall'articolo 16 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e possono prorogare fino al 31 dicembre 1983 i termini ivi indicati, purchè i relativi impianti centralizzati di depurazione siano compresi nel progetto già da esse approvato.

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 2, terzo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, le regioni possono prorogare fino ad un anno i termini da esse fissati per l'attuazione dei programmi previsti dall'articolo 2 della legge medesima. La proroga è concessa previa valutazione dei motivi che hanno impedito la realizzazione e il pieno avviamento degli impianti. Fino alle scadenze fissate dalle regioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Le regioni, sulla base delle previsioni dei piani regionali o, in mancanza, dei primi programmi di risanamento delle acque, possono approvare i limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni regolamentari stabiliti dai comuni o dai consorzi ai sensi dell'articolo 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, modificato dall'articolo 16 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e possono prorogare fino al 31 dicembre 1983 i termini ivi indicati, già prorogati al 31 dicembre 1981, purchè i relativi impianti centralizzati di depurazione siano compresi nei progetti già da esse approvati. Il termine del 31 dicembre 1980, indicato dall'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, modificato dall'articolo 16 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è riaperto e prorogato al 31 dicembre 1982.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

I soggetti di cui all'articolo 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, che alla data del 1° settembre 1981 non si siano adeguati ai limiti prescritti dalla legge medesima e successive modificazioni, sono tenuti, per il periodo intercorrente tra tale data e quella di adeguamento degli scarichi, al pagamento di una somma tripla di quella prevista dall'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.

La riscossione delle somme di cui all'articolo 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, ed all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è effettuata secondo le disposizioni di cui al testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. La ingiunzione di cui all'articolo 2 del medesimo testo unico deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello per il quale la somma è richiesta.

Il termine fissato dall'articolo 1, primo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è riaperto e prorogato fino al 31 marzo 1982.

Nelle regioni colpite dal terremoto del novembre 1980 il termine di cui al precedente comma è riaperto e prorogato fino al 30 settembre 1982.

Art. 2.

In attuazione della lettera *e*) del primo comma dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319, le regioni sono tenute, entro il 30 giugno 1982, ad individuare le zone idonee ad effettuare lo smaltimento dei liquami e dei fanghi residuati dalle lavorazioni industriali o dai processi di depurazione.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 2.

In attuazione della lettera e) del primo comma dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319, le regioni, sentiti i comuni, sono tenute, entro il 30 giugno 1982, ad individuare, mediante apposito piano, le zone idonee ad effettuare lo smaltimento dei liquami e dei fanghi residuati dalle lavorazioni industriali o dai processi di depurazione.

Le regioni possono stabilire che l'individuazione delle zone costituisce norma di variante dei piani urbanistici dei comuni territorialmente competenti.

Le varianti debbono essere deliberate entro sessanta giorni dalla data di emanazione del provvedimento regionale. In caso di inadempienza da parte dei comuni, le regioni provvedono nei successivi sessanta giorni ad indicare i siti idonei allo smaltimento dei liquami e dei fanghi.

Le aree comprese nelle zone individuate per effettuare lo smaltimento di cui al primo comma sono acquisite mediante esproprio ed attrezzate ai fini di cui al medesimo primo comma da parte dei comuni mediante utilizzo degli stanziamenti previsti dal terzo e quarto comma dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, nonchè dei proventi derivanti dall'applicazione dell'articolo 24 della medesima legge.

Ai comuni nel cui territorio sono o vengono posti in esercizio impianti e piattaforme per lo smaltimento dei liquami e dei fanghi residuati dalle lavorazioni industriali o dai processi di depurazione, in conformità con le delibere regionali di cui al primo comma, le regioni sono tenute a corrispondere, a decorrere dalla data della delibera comunale sull'impianto o piattaforma, un contributo annuo, proporzionale al liquame o fango trattato, da determinarsi con legge regionale.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 3.

Gli scarichi idrici provenienti dalle lavorazioni di trasformazione delle olive sono disciplinati dalle regioni, entro il 30 giugno 1982, tenendo conto delle apposite direttive del Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

La misura del contributo è sottoposta annualmente a rivalutazione, secondo l'indice ISTAT del costo della vita.

Le regioni sono tenute ad emanare apposito regolamento per la concessione dei contributi di cui al presente articolo.

Le opere e gli interventi di carattere edilizio ed urbanistico relativi allo smaltimento dei liquami e dei fanghi, da effettuare nelle zone di cui al primo comma, sono sottoposti alle sole procedure di autorizzazione di cui all'articolo 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457, con riduzione a sessanta giorni del termine stabilito dallo stesso articolo.

Art. 2-bis.

Al fine di impedire il processo di eutrofizzazione delle acque fluviali, lacustri e marine ed in conformità a quanto disposto dal numero 1 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i detersivi per bucato debbono essere prodotti e commercializzati con un contenuto di composti di fosforo non superiore al 6,5 per cento espresso come fosforo.

La disposizione di cui al comma precedente ha effetto su tutto il territorio nazionale a decorrere dal primo giorno del sesto mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dispone, con proprio decreto, l'ulteriore riduzione al 5 per cento, espresso come fosforo, del tenore massimo dei composti di fosforo nei detersivi per bucato a decorrere dal primo giorno del ventiquattresimo mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

I produttori di detersivi per bucato sono tenuti ad indicare in modo chiaramente visibile sui documenti di vendita e sui contenitori destinati al commercio la percentuale di composti di fosforo, espressa come fosforo, presenti nel prodotto.

I sindaci, nella loro funzione di autorità sanitaria locale, sono tenuti a garantire l'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo, avvalendosi del personale e delle strutture delle unità sanitarie locali ed inoltre dei servizi e presidi multizonali previsti dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che devono operare di concerto con i nuclei antisofisticazioni dello Stato.

Art. 3.

Soppresso.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 4.

Per la predisposizione del piano generale di risanamento delle acque di cui all'articolo 1 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni.

Ai fini della predisposizione di detto piano il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a stipulare specifiche convenzioni con istituti o a conferire incarichi professionali a ditte specializzate.

All'onere di lire 200 milioni per l'anno 1982 si provvede mediante imputazione al capitolo 1124 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno medesimo.

Art. 5.

Restano validi gli effetti giuridici, gli atti ed i provvedimenti adottati in esecuzione dei decreti-legge 4 settembre 1981, n. 495, e 4 novembre 1981, n. 620.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Ventimiglia, addì 30 dicembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — NICOLAZZI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Art. 3-bis.

L'articolo 2-bis del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, è sostituito dal seguente:

« Al quarto comma dell'articolo 7 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nel testo modificato dall'articolo 10 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è aggiunto il seguente periodo: "I soggetti contemplati dall'articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le imprese familiari coltivatrici, che utilizzano l'acqua per uso agricolo, sono tenuti esclusivamente alla denuncia ai competenti uffici delle province, dei consorzi e dei comuni. In ogni caso tale disposizione non si applica agli insediamenti produttivi" ».

Art. 4.

Identico.

Ai fini della predisposizione di detto piano il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a stipulare specifiche convenzioni con istituti o a conferire incarichi professionali a ditte specializzate o ad esperti.

Identico.

Art. 5.

Soppresso.